



## Tribunale di Udine

### sezione civile

#### DECRETO

Il giudice delegato al registro delle imprese, dott. Andrea Zuliani;

visti gli atti e i documenti del procedimento iscritto n° 2220/2015 R.R.C.C.;

rilevato che in data 9/6/2015 è stata iscritta al registro delle imprese la deliberazione di data 8/6/2015 con cui gli amministratori della "██████████ - Società Cooperativa ██████████" dichiararono l'accertamento della causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2484, comma 1° n° 2, c.c., richiamato – per le cooperative – dall'art. 2545-*duodecies* c.c.;

dato atto che il presente procedimento è stato avviato su istanza di un soggetto privato (██████████ socio di "██████████ - Società Cooperativa ██████████"), ma che – prospettandosi l'ipotesi di un'iscrizione avvenuta in mancanza delle condizioni di legge – il giudice del registro è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti per una cancellazione d'ufficio, a prescindere da qualsiasi questione relativa alla legittimazione del soggetto istante;

sentito "l'interessato", nella persona del dott. ██████████ legale rappresentante della società – tale nominato, nell'ambito del collegio di tre liquidatori, dal Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia d'impresa, con decreti in data 29/7 e 12/8/2015 – assistito dall'avvocato ██████████ e dato atto che all'udienza del 25/9/2015 ha partecipato anche il commissario giudiziale, dott.ssa ██████████

sentiti, altresì, il soggetto istante e la dott.ssa ██████████ quale delegata del conservatore del registro delle imprese;

considerato che la dichiarazione degli amministratori di accertamento dello scioglimento della società per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale è stata



iscritta senza che fosse preventivamente convocata l'assemblea dei soci per proporre di deliberare "le opportune modifiche statutarie";

ritenuto che – anche senza prendere posizione sulla delicata questione, in diritto, della sindacabilità o meno, da parte dell'ufficio del registro, dell'effettiva esistenza di una oggettiva e definitiva impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (e sulla questione, in fatto, della pertinenza o meno delle circostanze addotte nel caso di specie dagli amministratori per motivare l'accertamento di tale impossibilità) – non si può dubitare, in base allo stesso tenore letterale della disposizione, che quella prevista dall'art. 2484, comma 1°, n° 2, c.c. è una fattispecie di scioglimento complessa che comprende, non solo l'accertamento da parte degli amministratori dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ma anche la mancata adozione, da parte dell'assemblea "all'uopo convocata senza indugio", delle modifiche statutarie idonee a rimuovere quell'impossibilità;

ritenuto, pertanto, che l'iscrizione della mera dichiarazione di accertamento dell'organo amministrativo – non accompagnata dalla produzione della prova dell'esperita inutile convocazione dell'assemblea per deliberare le opportune modifiche statutarie – è sicuramente un'iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge", risultando addirittura superfluo aggiungere che l'assemblea generale dei soci tenutasi il 19/7/2015 è irrilevante, da un lato, perché successiva all'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori, dall'altro lato (e soprattutto), perché non convocata per deliberare "le opportune modifiche statutarie", bensì soltanto per adottare – con le forme dell'assemblea ordinaria – le "delibere di cui all'art. 32 dello statuto sociale" (ovverosia nomina dei liquidatori e delimitazione dei loro poteri e dei criteri della liquidazione);

ritenuto che, una volta constatato che l'iscrizione è avvenuta senza che esistessero le condizioni di legge, ne deve senz'altro conseguire la cancellazione d'ufficio di quell'iscrizione, rendendosi peraltro necessari alcuni chiarimenti e alcune considerazioni ulteriori su quanto avvenuto in seguito, allo scopo di evitare disorientamenti dei terzi interessati e ingiustificate paralisi nella gestione della società in un momento quanto mai delicato ("██████████ - Società Cooperativa ██████████ ██████████" è stata ammessa al concordato preventivo, già approvato dai creditori, ed è in corso il procedimento per l'omologazione);

rilevato, infatti, che la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della causa di scioglimento della società – scioglimento che produce i suoi effetti proprio dalla data dell'iscrizione (art. 2484, comma 3°, c.c.) – pone il problema della legittimità dell'attuale organo amministrativo, ovvero sia del collegio di liquidatori la cui nomina è stata a sua volta iscritta nel registro delle imprese di Udine in data 11/8/2015;

ritenuto, tuttavia, che, sebbene la nomina dei liquidatori sia stata disposta dal Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa, sull'erroneo presupposto dell'intervenuta causa di scioglimento della società, la relativa iscrizione al registro delle imprese – con la conseguente piena efficacia della nomina (v. art. 2487-bis, commi 1° e 3°, c.c.) – non è suscettibile di cancellazione d'ufficio da parte del giudice del registro, perché avvenuta sussistendo le relative condizioni richieste dalla legge, da individuare, in questo caso, nell'esistenza del provvedimento giudiziale, al quale, in mancanza di impugnazione (art. 739 c.p.c.) o revoca (art. 742 c.p.c.), ovvero in mancanza di accertamento giudiziale in sede contenziosa dell'inesistenza della causa di scioglimento (v. Cass. s.u. 25/6/2002, n° 9231 e, da ultimo, Cass. 7/7/2011, n° 15070), non può essere negata validità ed efficacia;

ritenuto, pertanto e conclusivamente, che la cancellazione dell'iscrizione della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento della società non comporta la cancellazione anche dell'iscrizione della nomina dei liquidatori e nulla toglie alla piena operatività di questi ultimi, in quanto nominati da un provvedimento giudiziale esistente, valido, efficace e non sindacabile in questa sede;

visto l'art. 2191 c.c.;

**ordina** la cancellazione dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di data 8/6/2015 con cui amministratori di "██████████ - Società Cooperativa ██████████" dichiararono l'accertamento dello scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

Udine, 23/10/2015.

**Il giudice delegato al registro delle imprese.**

(dott. Andrea Zuliani)

